

CLUB ITALIANO SPINONI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 28 Febbraio 2004

Norme relative all'elezione delle cariche sociali

Articolo 1

Nelle elezioni per il rinnovo dei dieci Consiglieri, ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale non più di 6 nomi di eleggendi Consiglieri.

Articolo 2

In caso di rinnovo parziale del Consiglio, ciascun votante potrà indicare non più della metà più uno dei Consiglieri da eleggere.

Articolo 3

Nelle elezioni per il rinnovo dei Sindaci, ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale non più di 2 eleggendi Sindaci ed 1 eleggendo Sindaco supplente.

Articolo 4

Nelle elezioni per il rinnovo del Collegio dei probiviri (Commissione di Disciplina), ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale non più di 2 eleggendi Membri effettivi e 1 eleggendo Supplente.

Articolo 5

Sulle singole schede, il nome di ciascun eleggendo non potrà apparire più di una volta per ciascuna carica Sociale. L'eventuale ripetizione del medesimo nome non costituisce voto aggiuntivo.

Articolo 6

Qualora esistano due o più Soci con uguale cognome, il voto espresso a loro favore sarà nullo se, oltre al cognome, non verrà indicato anche il nome o l'iniziale del nome che consenta l'inequivocabile identificazione del votato.

Articolo 7

Fra i dieci Consiglieri eletti dall'Assemblea, quello che ha ricevuto il maggior numero di voti – ed in caso di parità, quello più anziano d'età – sarà responsabile di convocare gli altri nove Consiglieri eletti ed il Consigliere di nomina ENCI entro 30 giorni dall'Assemblea elettorale, secondo le modalità di cui all'Art. 18 dello Statuto.

Articolo 8

L'Ordine del Giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo, convocata secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, deve

includere la formalizzazione dell'accettazione delle cariche elettive e l'elezione delle Cariche di cui all'art. 17 dello Statuto. L'accettazione delle cariche deve essere confermata per iscritto e firmata dai singoli eletti ed il relativo documento sarà messo agli atti.

Articolo 9

Qualora uno o più Consiglieri, o Sindaci, o Componenti il Collegio dei Probiviri rinunciassero all'incarico entro la prima riunione di Consiglio, comunicando per iscritto la rinuncia medesima, subentreranno nelle cariche i primi non eletti nell'ordine, così come appare dal Verbale dell'Assemblea elettorale.

Articolo 10

La prima riunione di Consiglio, convocata secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento, viene presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il numero maggiore di voti ed in caso di parità da quello più anziano di età solo per l'espletamento dell'O.d.G. relativo all'accettazione delle cariche e all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti. Il Presidente così eletto assume la presidenza della riunione per la discussione degli altri argomenti eventualmente previsti dall'O.d.G.

Funzionamento della Commissione di Disciplina (Probiviri)

Articolo 11

Chiunque può chiedere che la Commissione dia corso al procedimento disciplinare mediante invio alla Commissione stessa di un esposto contenente:

- a) nome e cognome e domicilio del ricorrente;
- b) nome e cognome e domicilio dell'incolpato;
- c) la descrizione precisa di fatti;
- d) l'indicazione di tutti gli elementi probatori.

Al Presidente e al Consiglio Direttivo è data facoltà di denunciare alla Commissione, anche d'ufficio, chiunque sia incorso nelle infrazioni di cui all'art. 27 dello Statuto.

Ogni denuncia debitamente sottoscritta deve pervenire entro 90 giorni dalla commissione del fatto denunciato o dalla data in cui il denunciante, il Presidente o il Consiglio Direttivo ne siano venuti a conoscenza.

In caso di particolare gravità dopo la contestazione dell'addebito, la Commissione può sospendere cautelativamente l'incolpato sino all'esito definitivo

del procedimento disciplinare. La sospensione cautelativa deve essere adottata con provvedimento collegiale motivato.

Il Segretario della Commissione ricevuto il ricorso provvede alla formazione del fascicolo e all'iscrizione della pratica nell'apposito registro; contesta all'incolpato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno gli addebiti a suo carico concedendogli il termine di giorni quindici per presentare le sue difese scritte ed addurre tutte le prove a sua discolta.

Il termine decorre dalla data in cui l'incolpato ha sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata di contestazione.

Le decisioni devono essere collegiali e prese, per lo meno, a maggioranza. Esse devono essere motivate e devono contenere, oltre una succinta enunciazione dei fatti, le indicazioni delle norme violate, nonché delle prove raccolte che convalidano il convincimento di responsabilità dell'incolpato medesimo e la sanzione irrogata tra quelle previste dallo Statuto.

Le decisioni diventano definitive qualora non venga proposto appello alla Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'E.N.C.I. nel termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione della decisione. Il procedimento avanti la Commissione di Disciplina di Seconda Istanza dell'E.N.C.I. è regolamentato nella sessione IX – dagli articoli da 45 a 50 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'E.N.C.I. ai quali espressamente si rinvia.

Le decisioni definitive devono essere poste immediatamente in esecuzione dal Consiglio Direttivo.

Nei casi nei quali sia stata applicata la sanzione dell'esclusione di un Socio, la Commissione di Disciplina avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei Soci che si pronuncerà in via definitiva. In caso di rigetto, il procedimento dovrà essere riesaminato dalla stessa commissione per l'applicazione di una diversa sanzione disciplinare.

I provvedimenti disciplinari presi dall'E.N.C.I. a carico di un proprio socio che sia iscritto al Club verranno adottati anche da questo.

Per quanto non espressamente previsto verranno applicate le norme relative al procedimento disciplinare così come regolato dalle disposizioni contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I.